



## ULTIME LIMATURE PER IL DECRETO DELLE RINNOVABILI ELETTRICHE NON FOTOVOLTAICHE

Nuova bozza per il **decreto rinnovabili elettriche**, il provvedimento che regolamerà gli incentivi alle FER non fotovoltaiche fino alla fine del 2016. Il testo in circolazione appare pressoché invariato nella sostanza, se non per qualche piccolo cambiamento a dimostrazione di un'apertura nei confronti delle richieste delle associazioni di settore.

Nello specifico l'ultima versione del decreto interviene su tre punti cruciali: riduce da 135 MW a 120,5 MW il contingente di potenza incentivabile per gli **ex-zuccherifici riconvertiti**; è ammessa anche per gli **impianti sotto soglia** la possibilità di accedere ai registri (rinunciando ovviamente all'accesso diretto); aumentano i contingenti per le aste. Per questo ultimo lo schema del provvedimento prevede che la capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure per l'**eolico onshore** si è alzata a 800 MW, introducendo per la prima volta anche 30 MW per l'**eolico offshore** e 20 MW per il **geotermico**. Per la fonte geotermica si alza anche il contingente di potenza per l'iscrizione ai registri che diventa 30 MW anziché i precedenti 20 MW. Infine la bozza allarga lo spettro dei **"Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali"** utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti; la nuova versione comprende anche sottoprodotti della trasformazione delle olive, del risone, dei cereali e delle lavorazioni ittiche.

Rimangono ancora però alcuni punti negativi, a partire da un **orizzonte temporale molto breve** – solo fino al 1° dicembre 2016 – che, secondo il settore delle rinnovabili italiane "non permette agli operatori di programmare adeguatamente gli investimenti nelle loro imprese, peraltro aggravato dal raggiungimento che sembrerebbe ormai prossimo del tetto dei 5,8 miliardi di euro". La recente e per molti versi ancora inspiegabile **impennata del contatore oneri (ora a 5,765 miliardi di euro)** getta numerose ombre

## Circolare informativa n° 3/2015 - Torino, luglio 2015

sull'efficacia del decreto e l'obiettivo di disciplinare (fino al raggiungimento del tetto massimo di 5,8 miliardi) la transizione verso un nuovo modello di sostegno compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. (da rinnovabili.it).

## ECOBONUS—DETRAZIONI PER SCHERMATURE SOLARI

Arrivano all'interno del vademecum dell'ENEA (Agenzia nazionale per nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile) sugli **Ecobonus** le prime indicazioni sull'inquadramento degli interventi riguardanti le cosiddette **"schermature solari"**, ovvero: persiane, veneziane, tapparelle, e così via. Si tratta degli interventi ai quali è stata estesa la detrazione per gli interventi di **efficienza energetica** dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, comma 47), così come per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici o in tutte le unità immobiliari, all'acquisto di **caldaie a biomassa** (impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili). Dunque, l'Agenzia ritiene che le schermature solari, per fruire della **detrazione fiscale del 65%** debbano possedere anche i seguenti requisiti: devono proteggere una superficie vetrata; non devono essere liberamente montabili e smontabili dall'utente; possono essere applicate all'interno o all'esterno della superficie vetrata, o integrate con la stessa; devono essere "mobili", nel senso che devono essere dotate, ad esempio di lamelle come le veneziane. Non viene invece richiesta una determinata "capacità di filtraggio", dunque nel campo dell'Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire anche il valore "0".

## INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO—NUOVE LIMITAZIONI

Se un **impianto** viene modificato non può essere riconosciuto nessun incremento della tariffa relativa agli **incentivi fotovoltaico** riconosciuta originariamente: è una delle precisazioni contenute nel documento tecnico del GSE (il gestore della rete) sulle *Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia*. Il GSE

Circolare informativa n° 3/2015 - Torino, luglio 2015

sottolinea che non si può superare il **limite di 6,7 miliardi di euro l'anno** per le agevolazioni e, in considerazione di questo tetto, fissa le nuove regole.

Il documento recepisce gli esiti della **consultazione pubblica** avviata il 23 febbraio 2015, durante la quale sono arrivate indicazioni da operatori e associazioni.

- **Modifiche all'impianto**—Gli operatori devono comunicare al GSE tutte le modifiche eventualmente apportate all'**impianto fotovoltaico**, sia che siano state effettuate prima della pubblicazione del documento tecnico (avvenuta il primo maggio 2015), sia successivamente. Vanno comunicate tutte le modifiche, sia tecniche sia amministrative. Sarà poi il Gestore a stabilire l'eventuale perdita del diritto agli **incentivi**, piuttosto che la rimodulazione, la diversa classificazione dell'impianto e via dicendo. Attenzione: il valore dell'incentivo potrà essere **rideterminato solo in riduzione**, mentre «gli interventi di modifica non possono in alcun caso comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente», e «non sarà possibile richiedere premi e incentivazioni». - **Sostituzione di componenti** - Per quanto riguarda la **sostituzione di componenti**, per gli impianti non superiori a 20 kW sono consentiti incrementi di potenza dal 3% al 7%. - **Spostamento impianto**—Altra precisazione importante: lo **spostamento dell'impianto fotovoltaico** in un sito diverso da quello della prima installazione comporta la perdita dell'incentivo. Se invece l'impianto viene spostato, ma all'interno dello stesso sito, resta il diritto all'incentivo.

#### ENERGIA PRODotta DA ATTIVITÀ AGRICOLE

*La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici, derivanti da prodotti agricoli, costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135, c. 3 del C.C. Fino al 2013, nel rispetto di determinati limiti, i redditi derivanti da queste attività non erano assoggettati a tassazione autonomamente, ma attratti e compresi nella tassazione su base catastale tipica delle attività agricole.*

*Il D.L. 66/2014 è intervenuto sulla fiscalità delle agroenergie, introducendo un coefficiente di redditività del*

*25% sul-la produzione e cessione di energia elettrica e termica da fotovoltaico e da fonti rinnovabili agroforestali. Per gli anni 2014 e 2015 è stata prevista (dalla L. 89/2014 e dal D.L. 192/2014) una disciplina transitoria che prevede una franchigia entro la quale l'attività di produzione di energia viene considerata ancora produttiva di reddito agrario, non rendendosi applicabile, quindi, il coefficiente di redditività del 25%. La franchigia è pari a 2.400.000 kWh annui per le rinnovabili agroforestali e 260.000 kWh annui per il fotovoltaico. A partire dal 2016, salvo eventuali proroghe, i redditi predetti saranno determinati applicando l'aliquota del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.*

#### NOVITÀ SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Tra le novità il Decreto Competitività (D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014) dà la possibilità di combustione di sfalci e potature di origine agricola e forestale in piccoli cumuli (max 3 m steri per ha/g) nei periodi e nelle aree individuate da apposite ordinanze sindacali. Entro tali limiti la stessa costituisce normale pratica agricola e non attività di gestione rifiuti. I Comuni e altre amministrazioni competenti in materia ambientale possono sospendere, differire e vietare la combustione nel caso sussistano condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli o rischi per salute e incolumità.

#### ATTESTATO UNICO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Dal 1.10.2015 entrerà in vigore il nuovo attestato unico di prestazione energetica degli edifici (Ape). Il documento avrà una durata temporale massima di 10 anni dal suo rilascio e sarà aggiornato a ogni intervento che riguardi elementi edilizi o termici tali da modificare la classe energetica dell'edificio.

#### DIAGNOSI ENERGETICA IMPRESE ENERGIVORE

Entro il 5.12.2015 dovranno essere inviate, da parte delle grandi imprese o delle imprese energivore, le relazioni di diagnosi energetica, pena l'erogazione di sanzioni.